

STATUTO

TITOLO I - Disposizioni generali

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita una Associazione denominata "ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI DIRITTO DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA".

L'Associazione ha sede in Curtatone (Mantova), in Via Caduti del Lavoro n. 1.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 - Finalità e oggetto dell'attività svolta dall'Associazione

1. L'Associazione ha carattere culturale, non ha scopo di lucro e si propone di promuovere la conoscenza e l'applicazione delle norme e degli strumenti giuridici ed economici, nell'ambito delle procedure esecutive, della gestione e composizione della crisi e dell'insolvenza in genere, anche al fine di consentirne l'interazione tra l'attività giudiziaria in detti settori ed i fenomeni economico - sociali ad essa correlati, nella prospettiva di una sempre maggior efficienza della giurisdizione e di una effettiva tutela dei diritti dei soggetti coinvolti.

A tal fine, l'associazione potrà:

- instaurare con i soggetti interessati e con l'autorità giudiziaria in genere, rapporti di collaborazione per favorire la crescita professionale degli appartenenti all'associazione, incentivando i comportamenti virtuosi anche di natura organizzativa;
- favorire lo svolgimento delle procedure nel rispetto dei precetti giuridici e dei principi deontologici che sono posti alla base delle professioni, avendo riguardo anche a tutte quelle innovazioni di carattere tecnologico ed informatico, che possano risultare utili e contribuire a rendere più efficace la gestione delle procedure concorsuali;
- promuovere la creazione e la gestione di strumenti di comunicazione telematica tra gli associati, nonché eventualmente tra una più ampia cerchia di soggetti interessati, per lo sviluppo del confronto sulle materie di cui sopra;
- promuovere l'organizzazione e gestire, anche in concorso con terzi, incontri, seminari, convegni, dibattiti, corsi di formazione, ricerche e altre iniziative scientifiche, anche mediante la creazione e la divulgazione di materiale scientifico ed editoriali su ogni supporto, per la trattazione delle suddette materie;
- favorire tra gli associati la creazione di gruppi scientifici, di studio e di lavoro operanti anche in collaborazione con il Tribunale, con gli Enti Pubblici o sovranazionali e

con soggetti privati, al fine di formulare proposte o appro-
fondire problematiche attinenti le attività indicate nello
Statuto;

- prestare assistenza e fornire ogni adeguato supporto nel-
l'avvio e nella gestione dell'attività informatica inerente
le procedure suddette;

- realizzare un mutuo scambio di esperienze fra gli associa-
ti, al fine di creare ed implementare un patrimonio comune di
conoscenze, che consenta agli associati di migliorare la ge-
stione delle procedure di cui sopra.

2. L'Associazione può porre in essere ogni forma di attività
strumentale o accessoria a quanto sopra, purchè diretta al
raggiungimento dei propri scopi, anche collaborando e perfe-
zionando contratti o convenzioni con altre associazioni, enti
ed istituzioni, pubblici e privati, anche sovranazionali ed
in particolare con quelli che abbiano finalità analoghe, in
conformità al fine statutario e nel rispetto di quanto previ-
sto dalla legge.

3. L'attività commerciale non rientra, in ogni caso, tra le
finalità istituzionali dell'Associazione ma può essere even-
tualmente svolta in via sussidiaria o meramente strumentale
per il conseguimento di dette finalità.

TITOLO II - Associati e Partecipanti

ART. 4 - Requisiti ed ammissione degli Associati

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche i-
scritte agli ordini professionali degli Avvocati, dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Notai, che ab-
biano assunto incarichi quali organi o delegati nell'ambito
di procedure, di cui all'art. 3), nel distretto della Corte
di Appello di Brescia, nonché i Magistrati.

2. L'accettazione delle domande di ammissione viene delibera-
ta dal Consiglio Direttivo. In nessun caso possono essere
prese in considerazione le domande che non riportino espres-
samente l'adesione alle finalità dell'Associazione e l'impe-
gno a concorrere al funzionamento e/o al finanziamento della
sua attività.

3. La qualifica di associato si consegue, a tutti gli effet-
ti, solo a seguito della delibera favorevole del Consiglio
Direttivo alla domanda di ammissione ed al puntuale pagamento
delle quote associative, che vengono stabilite, annualmente,
dal Consiglio Direttivo.

4. La qualità di Associato non è trasferibile così come non
sono trasferibili i diritti ed i doveri ad essa collegati; a-
nalogamente, la quota associativa o i contributi versati a
qualsiasi titolo, non sono trasmissibili nè ripetibili, nep-
pure a causa di morte nè rivalutabili.

5. L'adesione non può essere richiesta nè accettata per un
periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di
recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti nel
presente Statuto.

ART. 4 bis - Altre Ammissioni

1. Possono assumere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori" senza diritto di voto:

- i professionisti che non abbiano i requisiti per essere ammessi quali associati nonchè i tirocinanti degli Associati che per qualifica, attività professionale e/o scientifica svolta o quant'altro, possano agevolare il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

- i soggetti pubblici o privati che forniscano mezzi o fondi significativi per il raggiungimento degli scopi associativi nell'entità, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

2. Assumono, inoltre, la qualifica di "Partecipanti Onorari" senza diritto di voto e su invito del Consiglio direttivo:

- coloro che, avendo assunto nel passato incarichi quali magistrati, nonchè organi o delegati nell'ambito di procedure concorsuali od individuali nel distretto della Corte di Appello di Brescia, non svolgano più tali attività per raggiunti limiti di età;

- coloro che abbiano apportato contributi di grande rilievo nell'ambito degli scopi dell'associazione così come definiti all'art. 3.

3. Si applicano i commi dal 2. al 5. dell'art. 4 in quanto compatibili.

ART. 5 - Diritti degli associati

1. La qualità di associato comporta il diritto al voto per le attribuzioni assembleari previste dall'art. 9) del presente Statuto e di essere nominati alle cariche sociali.

2. Tutti gli associati hanno, inoltre, il diritto a partecipare concretamente alla vita associativa e ad essere informati sulle iniziative e sulle attività poste in essere dall'Associazione relativamente alle materie istituzionali elencate all'art. 3, nonchè a fare propri e ad utilizzare tutti gli strumenti e le conoscenze dell'associazione.

ART. 6 - Doveri

1. Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi, nonchè all'accettazione e al rispetto delle norme contenute nello Statuto, negli eventuali regolamenti e nelle direttive che vengono emanate dai rispettivi Organi. Le comunicazioni da parte degli organi dell'Associazione agli associati od ai Partecipanti, si intenderanno idoneamente effettuate, ad ogni effetto di statuto e di legge, presso l'indirizzo di posta elettronica quale indicato nella domanda di ammissione per gli associati ed alla accettazione della ammissione per i "Partecipanti", nonchè successivamente comunicato al Consiglio Direttivo a seguito di variazione.

2. Gli associati sono obbligati a versare la quota annuale, in relazione all'anno solare, nell'entità, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo; parimenti i Parte-

cipanti Sostenitori sono obbligati a fornire quanto dovuto nell'entità, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

3. Gli associati prestano a titolo gratuito la propria attività ordinaria e straordinaria a favore dell'Associazione.

4. Per quanto concerne le attività di natura straordinaria, eccezionalmente e previamente deliberate dal Consiglio Direttivo a fronte di motivata richiesta scritta dell'interessato, potrà essere autorizzato unicamente un rimborso spese. In tal caso il Consiglio Direttivo deve valutare ed adeguatamente motivarne l'accoglimento.

5. Gli associati che desiderano partecipare attivamente all'Associazione devono eseguire gli incarichi ricevuti e le prestazioni preventivamente concordate, adeguandosi alle direttive del Consiglio Direttivo ed agli eventuali regolamenti interni dell'Associazione.

6. Il Consiglio Direttivo può deliberare, pur sempre nell'ambito del perseguimento degli scopi dell'Associazione, di affidare incarichi professionali o altri incarichi, anche a terzi non associati.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili anche ai "Partecipanti Sostenitori" ed ai "Partecipanti Onorari".

ART. 7 - Recesso, morosità, esclusione

1. La qualità di associato viene meno per:

- a) recesso;
- b) morosità nel pagamento delle quote;
- c) esclusione.

2. L'associato può esercitare il diritto di recesso mediante una comunicazione inoltrata per mezzo di posta elettronica diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo e produce effetto immediato, ma non dà diritto alla restituzione, neanche parziale, della quota già corrisposta per l'anno di uscita o di quote e contribuzioni precedentemente versate. La comunicazione deve essere inviata entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno: in alternativa il recedente dovrà pagare la quota e qualora questa non fosse pagata, in caso di rientro nell'associazione, il medesimo dovrà versare la pregressa morosità.

3. La morosità nel pagamento della quota annuale comporta la perdita automatica della qualifica di associato. Si considera moroso l'associato che non provvede ad effettuare il pagamento della quota annuale entro il 31 (trentuno) marzo dell'anno in corso.

4. L'esclusione per gravi motivi, in seguito a comportamenti da parte dell'associato, in violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, ovvero in contrasto con gli scopi istituzionali, nonchè in caso di perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione dell'associato, è decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza

dei due terzi dei suoi componenti.

5. La delibera consiliare di esclusione è emanata previa convocazione dell'associato da inviarsi a mezzo posta elettronica almeno trenta giorni prima della prevista seduta Consigliare. Per le comunicazioni agli associati verranno utilizzati gli indirizzi di posta elettronica come sopra indicata.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili anche ai "Partecipanti Sostenitori" ed ai "Partecipanti Onorari".

TITOLO III - Organi dell'Associazione e loro funzionamento

ART. 8 - Organi - Libri degli Organi

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato di Presidenza;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) il Comitato Scientifico.

2. Le decisioni assunti da ogni Organo di cui al precedente punto andranno riportate su il relativo Libro, come andranno annotati su apposito libro le modifiche alla compagine associativa.

ART. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea, presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza di entrambi, dal Segretario ed infine dal Tesoriere, è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati con diritto di voto, in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'esercizio in corso alla data della convocazione. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il giorno 30 (trenta) del mese di giugno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'approvazione del preventivo.

2. L'Assemblea si riunisce, inoltre, su convocazione del Presidente, quando se ne ravvisi la necessità o quando almeno un decimo degli associati presenti ne facciano richiesta motivata. L'avviso di convocazione deve essere inviato tramite posta elettronica, a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno con specificazione degli argomenti da trattare.

3. L'Assemblea degli associati delibera in merito:

- a. alla nomina del Consiglio Direttivo;
- b. alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c. alla nomina del Collegio dei Probiviri;
- d. alle linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- e. all'approvazione del rendiconto economico e finanziario,

nonchè del rendiconto preventivo;

f. alle modifiche dello Statuto ed allo scioglimento dell'Associazione;

g. all'approvazione di eventuali regolamenti interni redatti dal Consiglio Direttivo.

4. L'Assemblea degli associati è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza degli associati; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

5. Ogni associato ha diritto ad un solo voto.

6. Il diritto di voto può essere esercitato direttamente o per delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.

7. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. Per le deliberazioni di cui alla precedente lettera f), occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 10 - Comitato di Presidenza - Presidente - Rappresentanza

1. Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario, nominati come in prosieguo: al medesimo è attribuito il compito di indirizzare le iniziative in accordo alle finalità dell'associazione.

2. Spetta unicamente al Presidente la convocazione dell'assemblea: inoltre egli presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Comitato di Presidenza, curando l'ordinato svolgimento dei lavori e la regolare esecuzione delle delibere.

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio;

- assume, altresì, i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo per garantire il funzionamento dell'Associazione e li comunica, per la ratifica, al Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

3. Il Presidente può delegare singole facoltà e conferire procure ad un altro membro del Consiglio Direttivo, a dipendenti o a terzi, previa autorizzazione del Consiglio stesso.

4. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

ART. 11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato dagli associati ed è composto da un numero dispari di membri non inferiori a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette) incluso il Presidente.

I consiglieri sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo tra i fondatori e restano in carica per due esercizi. Successivamente vengono nominati dall'Assemblea e durano in carica per due esercizi, fino all'approvazione del rendi-

conto relativo al secondo esercizio della carica.

I consiglieri possono essere eletti per massimo due mandati consecutivi: successivamente possono essere nuovamente eletti, decorso un ulteriore mandato dall'ultima nomina.

2. Il Consiglio Direttivo provvede a:

a) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea, compiendo gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione;

b) nominare tra i propri membri del consiglio, in tutto o in parte, le cariche di Presidente, Vicepresidente e Tesoriere;

c) deliberare sulle nuove richieste di ammissione degli associati, nonché dei "Partecipanti Sostenitori" e dei "Partecipanti Onorari";

d) deliberare sull'esclusione degli associati nonché dei "Partecipanti Sostenitori" e dei "Partecipanti Onorari", nei casi stabiliti dal presente Statuto, previo obbligatorio parere del Collegio dei Probiviri;

e) redigere gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;

f) predisporre il rendiconto economico e finanziario, nonché il rendiconto preventivo.

3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a maggioranza semplice ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso scritto inviato tramite posta elettronica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a tre giorni. In mancanza delle predette formalità, la riunione del Consiglio Direttivo è comunque valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

6. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere, il Consiglio procede alla cooptazione tra i fondatori per il primo mandato e tra gli associati per i mandati successivi; il consigliere cooptato dura in carica fino alla originaria scadenza del componente sostituito.

8. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si considera decaduto ed occorre procedere alla sua integrale rielezione.

ART. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da associati ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati, per la prima volta, nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea la quale ne designa anche il Presi-

dente.

2. I Revisori dei Conti durano in carica tre esercizi fino all'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decadenza, i Revisori cessati vengono sostituiti dai supplenti, con precedenza del più anziano di età. Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.

3. L'Assemblea può revocare i Revisori solo in presenza di giusta causa.

4. I Revisori dei Conti provvedono:

a) al riscontro della gestione finanziaria;

b) al controllo sulla regolare tenuta delle scritture contabili;

c) ad esprimere il proprio parere mediante apposita relazione al rendiconto economico e finanziario.

5. I Revisori dei Conti possono essere invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART. 13 - Collegio dei Probiviri

1. L'Assemblea degli associati può nominare un Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti fra gli associati. Il Collegio dei Probiviri elegge tra i suoi membri un Presidente.

2. Il Collegio dei Probiviri, ove istituito, dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Il Collegio dei Probiviri determina le modalità di svolgimento delle proprie sedute e, prima dell'insediamento, può stabilire le norme di procedura per l'esame delle controversie devolute al suo giudizio.

4. Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza su qualsiasi controversia derivante dall'applicazione dell'atto costitutivo e dallo Statuto o nascente dai rapporti fra gli associati, fra questi e l'Associazione e fra gli organi della stessa.

Il Collegio provvede con lodo inappellabile e senza formalità di procedura.

5. Il Collegio dei Probiviri è altresì competente a conoscere ed a esprimere preventivo parere in relazione alle azioni di esclusione promosse dal Consiglio Direttivo.

ART. 14 - Comitato Scientifico

1. Il Consiglio direttivo può istituire un Comitato Scientifico, composto da tre a cinque membri, scelti tra eminenti personalità delle professioni, della Magistratura, della cultura e della vita pubblica.

2. Il Comitato Scientifico, ove istituito, nomina al suo interno un Presidente e determina le modalità di svolgimento delle proprie riunioni.

3. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive, atteso il precipuo scopo di supporto scientifico dello stesso.

ART. 15 - Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo.

2. Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli associati e delle riunioni del Consiglio Direttivo e svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

ART. 16 - Tesoriere

1. Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità, della cassa e dei libri dell'Associazione, predispone la bozza di rendiconto, cura pagamenti ed incassi ed opera secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

ART. 17 - Gratuità delle cariche

1. Salvo quanto stabilito all'art. 6, punto 4. del presente Statuto, tutte le cariche degli Organi dell'Associazione sono gratuite. E' previsto il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento della carica.

TITOLO IV - Risorse

ART. 18 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile sia durante la vita dell'Associazione, sia in caso di suo scioglimento e può essere formato:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dagli associati all'atto della costituzione dell'Associazione;
- b) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti in forza di liberalità "inter vivos" o "mortis causa";
- c) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti da residui attivi di precedenti esercizi.

ART. 19 - Liberalità e disposizioni mortis causa

1. Le attribuzioni donative o liberali in genere, anche a titolo particolare e "mortis causa", sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

2. Le devoluzioni a titolo di erede sono accettate con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo, in conformità ai fini statutari dell'Associazione.

ART. 20 - Entrate

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative e contributi degli associati, dei Partecipanti e di terzi (pubblici o privati);
- b) sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici o privati;
- c) rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) entrate derivanti da attività commerciali inerenti agli scopi indicati all'art. 3) del presente Statuto;
- e) donazioni, lasciti e liberalità in genere nonché rendite

di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

2. Tutte le risorse che affluiscono nelle casse o che sono imputate a patrimonio dell'Associazione devono essere sempre e integralmente impiegate nel perseguimento e nel finanziamento dei fini istituzionali.

ART. 21 - Divieto di distribuzione di utili

1. Non possono essere distribuiti, neppure in forma indiretta, durante la vita dell'Associazione eventuali utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO V - Rendiconto

ART. 22 - Rendiconto economico e finanziario

1. Gli esercizi si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario.

2. Entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3. Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla visione.

4. Entro lo stesso termine, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto preventivo che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea assieme a rendiconto.

TITOLO VI - Disposizioni finali

ART. 23 - Scioglimento

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altro soggetto con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità nel rispetto delle norme di legge in materia.

ART. 24 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Firmato

Claudio Silocchi

Davide Bardini

Dino Piccagli

Francesca Freddi

Marco Bianchi

Marco Voceri

Nicola Santi

Paolo Rebecchi

Stefania Malerba

Lanzoni Bruno

Laura De Simone

Pierpaolo Barosi, Notaio (Sigillo)